



# *Città di Portogruaro*

*Provincia di Venezia*

**Prot. n. 0048952**

**ORDINANZA N. 83 / 2013**

**Oggetto :** FIERA DI S. ANDREA 2013: DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PER LE ATTIVITÀ ESPOSITIVE E DI INTRATTENIMENTO.

## IL SINDACO

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 20.12.2002 “Piano del commercio su aree pubbliche e relativo Regolamento – approvazione” e la successiva modifica con deliberazione del C.C. n. 93 del 11.09.2007, che conferma, fra l’altro, lo svolgimento della manifestazione fieristica locale denominata “Fiera di S. Andrea”, individuando altresì su apposita planimetria (tavola 2P) le vie e zone interessate dall’attività commerciale su aree pubbliche con posteggio, quelle da destinarsi alle attività espositive e/o di servizio della Fiera, quelle da riservarsi ai produttori agricoli, e quelle da destinarsi alle attrazioni e spettacoli viaggianti;

**Richiamata** altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 5.11.2013 ad oggetto “Fiera di Sant’Andrea 2013” nella quale la manifestazione è descritta nei vari aspetti che riguardano lo svolgimento, l’organizzazione, la logistica, il finanziamento, la programmazione, la promozione, e la collaborazione fornita dalla Società Confservizi V.O. srl;

**Dato atto** che il programma della manifestazione riguarda il periodo 24 Novembre/1 dicembre 2013, e che nelle varie iniziative sono coinvolte le diverse categorie economiche e produttive del territorio, con il conseguente crearsi di centri di interesse che attirano un notevole flusso turistico;

**Dato atto** inoltre che la manifestazione è ambientata in Centro Storico, la cui conformazione urbanistico-architettonica caratterizzata da due lunghe vie parallele percorse da portici, determina il crearsi di un ambiente urbano che suggerisce una maggior cautela nell’utilizzo delle aree pubbliche, specie in condizioni di grande affollamento, rendendo quanto mai opportuno disciplinare puntualmente alcune attività e prevedere, per alcune di esse, quali la somministrazione/vendita di alimenti e bevande e l’intrattenimento, l’adozione di modalità e limitazioni di esercizio;

**Dato atto** che le modalità e limitazioni di esercizio di cui al punto precedente sono assunte nell’intento di contenere i possibili rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone che possono determinarsi in condizioni di sovraffollamento dovuto alla grande attrattività dell’evento, specialmente nelle ore serali e notturne;

**Dato atto** dei positivi riscontri raccolti nel corso della precedente edizione tra gli operatori e i rappresentanti delle categorie economiche principalmente interessati dalla manifestazione, da ultimo coinvolti negli incontri svoltisi in data 10 e 22 ottobre 2013, nei quali è stata affermata una sostanziale condivisione sulla disciplina attuata nel corso delle ultime edizioni della “Fiera di S. Andrea”, e di “Terre dei Dogi in Festa”, finalizzata principalmente a limitare l’insorgenza di potenziali situazioni di disturbo per la cittadinanza residente e di pericolo per la pubblica incolumità, contribuendo a tutelare il decoro

urbano e la legittima usufruizione di spazi e aree pubbliche da parte di tutti, ancorchè in un contesto festoso;

**Dato atto** infine degli esiti dell'incontro intervenuto in data 15 novembre 2013 con le forze dell'ordine del territorio, al termine del quale, esaminate le problematiche legate allo svolgimento della manifestazione sulla scorta delle esperienze maturate nelle scorse edizioni, sono state concordate le linee generali per disciplinare la stessa, che sostanzialmente confermano gli accorgimenti attuati in precedenti analoghe occasioni;

**Ritenuto** di procedere nel senso suesposto;

**Dato atto** che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto in data 15.11.2013 prot. n. 0048400 secondo quanto previsto dall'art. 54 del Dlgs 18.8.2000, n. 267;

**Dato atto** del riscontro da parte della Prefettura di Venezia espresso con nota prot. n. 250/GAB/2013 del 18.11.2013 acquisita al Protocollo comunale in data 19.11.2013 al n. 0048604;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 687 del 4.9.2013 ad oggetto "Incontri del campionato di calcio e altre partite ufficiali della stagione sportiva 2013/2014 presso lo Stadio P.G. Mecchia: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche";

**Vista** l'Ordinanza del Responsabile del Corpo di Polizia Locale n. 82 del 15.11.2013 ad oggetto la regolamentazione della circolazione e della sosta nelle vie interessate dalla Fiera per il periodo compreso tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2013;

**Visto** il Dlgs. n. 114/1998 e relative circolari ministeriali applicative;

**Visto** l'art. 31 del D.L. 6.12.2011 n. 201 così come modificato dalla legge di conversione 22.12.2011, n. 214 e successivamente dall'art. 1 comma 4-ter del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27;

**Vista** la Legge Regionale 28.12.2012, n. 50;

**Vista** la Legge Regionale n. 10/2001 e la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1902/2001 e successive modifiche;

**Vista** la Legge Regionale n. 29 del 21.09.2007 e succ. mod.;

**Visto** il "Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2002, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2007;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 2.10.2006;

**Visto** il R.D. 18.06.1931, n. 773 e in particolare l'art. 87;

**Visto** il Dlgs.18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 54 e 7bis;

## **ORDINA**

### **1) Svolgimento della fiera-mercato**

La Fiera-mercato di Sant' Andrea si svolge nelle giornate del 30 novembre e 1 dicembre 2013 dalle ore 8.00 alle 23.00, nelle aree pubbliche individuate nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2002 (Tavola "2P"), successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 93/2007;

- per lo svolgimento e partecipazione alla Fiera-mercato valgono, in generale, le disposizioni di cui al citato Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche, nonché quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n 169 del 5.11.2013;
- gli assegnatari dei posteggi potranno iniziare le operazioni di installazione nella giornata di sabato 30 novembre 2013 non prima delle ore 7.00 e si dovranno concludere entro le ore 8.00;
- dopo le ore 8.30 i posteggi non occupati potranno essere assegnati ad altri operatori aventi titolo;
- le operazioni di sgombero non potranno iniziare prima delle ore 20.00, salvo cause di forza maggiore, e dovranno terminare entro le ore 24.00;
- è concessa la permanenza delle attrezzature nel posteggio assegnato durante la notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013;

- per le esigenze di carattere organizzativo, logistico e di supporto agli uffici comunali e, in generale, a quanto necessario nella collaborazione allo svolgimento delle iniziative ricomprese nella manifestazione Fiera di S. Andrea 2013, è incaricata la Società Confservizi V.O. a r.l. come da deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 5.11.2013;

## **2) Esposizioni varie**

L'esposizione di macchine dell'agricoltura si effettua nelle aree pubbliche di cui alla citata planimetria (tav. 2P) allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2002 (e s.m.i.), in Via Belli nei giorni 30 novembre 2013 e 1 dicembre 2013, dalle ore 8.00 alle 23.00.

In Via del Rastrello avrà luogo l'esposizione di opere dell'ingegno artistico;

In Via Mazzini avrà luogo la tradizionale attività de "La strada dei putei" - mercatino/scambio a scopo benefico aperto a tutti i bambini;

In Via Roma troverà sede l'iniziativa "Villaggio di Natale nel bosco degli elfi";

In Piazza della Repubblica avrà luogo la mostra "Mestiere del fotografo: competenza e professionalità";

## **3) Prodotti tipici**

La promozione, l'esposizione e degustazione dei prodotti gastronomici tipici avrà luogo nei giorni 30 novembre 2013 e 1 dicembre 2013 nelle vie del Centro storico, e in particolare in Piazza della Repubblica, Borgo S. Giovanni, Villa Comunale, Via Garibaldi, nonché in appositi spazi attrezzati e muniti delle necessarie autorizzazioni.

Nell'ambito della Fiera-mercato, parte del Piazzale della Villa comunale sarà destinato ai produttori agricoli per la vendita dei rispettivi prodotti.

## **4) Manifestazioni varie**

Sono consentite le manifestazioni ed esposizioni da parte delle varie associazioni culturali, sportive e del volontariato, integrate da esposizioni di lavorazioni dell'artigianato e opere dell'ingegno creativo, lungo le vie del Centro storico cittadino nei giorni 24, 30 novembre e 1 dicembre 2013.

## **5) Occupazioni di esercenti locali**

I titolari di esercizi commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa, e i titolari di attività di tipo artigianale che ne facciano richiesta, potranno occupare il suolo pubblico antistante, o nelle immediate adiacenze del proprio esercizio, per l'esposizione dei propri prodotti, purchè ciò non intralci il transito pedonale e dei mezzi di soccorso, non turbi l'ordinato svolgimento della fiera-mercato e non contrasti, in generale, con quanto previsto dalla deliberazione del Giunta Comunale n. 169 del 5.11.2013.

## **6) Disposizioni per la somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati in forma permanente**

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del **centro storico** per le giornate del 24/30 novembre e 1 dicembre 2013 sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- **L'esercente deve cessare ogni attività entro e non oltre le ore 02.00, indipendentemente dall'orario di norma esercitato;**
- l'esercente **può sospendere** la somministrazione di alimenti e bevande **trenta minuti** prima dell'orario di chiusura; in considerazione della presumibile grande affluenza di pubblico, e delle possibili difficoltà gestionali che ne derivano, si raccomanda il permanere della doverosa attenzione nella somministrazione di alcolici di qualunque gradazione, facendo sì che l'avvio graduale delle operazioni di chiusura dell'esercizio consenta di rispettare i limiti orari di cui sopra;
- all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio **deve cessare ogni attività di somministrazione.**

- si ricorda che l'uso di attrezzature per la preparazione e servizio di cibi e bevande **deve essere limitato a quanto indicato nei provvedimenti - registrazioni igienico-sanitari e autorizzazioni**, oltre che avvenire nel rispetto delle generali norme di sicurezza.
- Rimane fermo il rispetto delle disposizioni e dei limiti orari previsti per la somministrazione di bevande alcoliche, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 54 " Modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne" della Legge 29.7.2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

### **7) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori**

Si ricorda che a norma dell'art. 14-ter della legge 20.03.2001 n. 125 (così come modificata e integrata da ultimo nel testo integrato della legge di conversione del D.L. 13.9.2012, n. 158 8.11.2012 n. 189):

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

### **8) Limiti e divieti in concomitanza con gli incontri del campionato di calcio**

Rimangono ferme altresì le disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 67/2013 ad oggetto "Incontri del campionato di calcio e altre partite ufficiali della stagione sportiva 2013/2014 presso lo Stadio P.G. Mecchia: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche".

### **9) Attività musicali e di intrattenimento**

L'attività di intrattenimento musicale o simile svolta **all'esterno** del rispettivo locale, (anche solo mediante la collocazione di casse o apparecchiature acustiche per la diffusione del suono) è soggetta a preventiva e specifica autorizzazione comunale.

Tale obbligo sussiste per tutti gli esercizi, anche temporanei, (siano essi di somministrazione di alimenti e bevande o negozi o altro) in quanto eventuali autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico già in essere, essendo riferite unicamente ad attrezzature (tavoli, sedie, fioriere ecc.) **non abilitano** allo svolgimento di attività diverse da quelle della somministrazione o della vendita, e comunque non includono quelle di pubblico spettacolo per le quali è previsto apposito provvedimento.

Si rammenta che le attività di intrattenimento musicale e/o simili, interne o esterne agli esercizi, devono concludersi, al massimo, **entro le ore 24.00.**

### **10) Disposizioni per la somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande da parte delle attività temporanee e su suolo pubblico**

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o consumo sul posto, autorizzate in forma temporanea e su suolo pubblico in occasione della Fiera in oggetto, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- orario massimo di esercizio: **dalle ore 8.00 alle ore 24.00 (sgombero completo entro ore 00.30)**
- la somministrazione e/o consumo sul posto potrà avvenire **solo con contenitori e/o bicchieri e stoviglie a perdere;**
- è altresì vietato cedere, **per il consumo sul posto**, bottiglie e/o altri contenitori in vetro; il singolo operatore avrà pertanto cura di non lasciare le bottiglie di vetro ai tavoli, curando personalmente la miscita e/o la restituzione delle stesse bottiglie aperte, ancorchè vuote;
- i titolari di esercizio sono tenuti ad attuare ogni possibile accorgimento per il decoroso uso e mantenimento dell'area assegnata;
- è fatto assoluto divieto di vendita e somministrazione di superalcolici ancorchè miscelati con altre bevande;
- al termine dell'attività, i titolari di esercizio sono tenuti alla pulizia e ripristino dell'area assegnata, curando la raccolta dei rifiuti nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni.

- l'uso di attrezzature per la preparazione e servizio di cibi e bevande, e l'offerta dei prodotti enogastronomici, devono essere limitati a quanto indicato nei provvedimenti - registrazioni igienico sanitari e autorizzazioni e effettuati secondo le generali norme di sicurezza. L'uso di apparecchiature per gli usi di cui sopra sarà ammesso purché le stesse risultino omologate e dotate delle prescritte certificazioni che dovranno essere esibite in occasione di eventuali controlli.

**Per ragioni di sicurezza e di conformità con altrettante realtà, sentiti i pareri dei competenti uffici, è in ogni caso proibito l'uso di bombole a gas per qualunque finalità.**

### **11) Spettacoli viaggianti**

Nel periodo dal 23 novembre 2013 al 1 dicembre 2013 compresi, gli esercenti spettacoli viaggianti svolgono la loro attività nell'area di Piazza Castello e in Piazza della Repubblica, secondo le direttive impartite dal Comando Polizia Locale e dagli Uffici competenti, e previa acquisizione della prescritte autorizzazioni/licenze con le seguenti modalità operative generali:

- l'attrazione "Giostra a cavalli" trova collocazione in Piazza della Repubblica;
- è concesso l'uso del parcheggio di Via Mons. Tarantino per la sosta dei mezzi di soggiorno e di trasporto dei titolari di spettacoli viaggianti, secondo le disposizioni del Comando Polizia locale;
- Il periodo massimo di montaggio e smontaggio delle attrazioni è così determinato: inizio mercoledì 20 novembre 2013 e termine lunedì 2 dicembre 2013.

### **12) Disposizioni generali**

Le attività di cui ai punti precedenti osserveranno, per quanto interessate, le disposizioni di carattere igienico-sanitario fissate dai Servizi igiene, alimenti e nutrizione, sicurezza, e veterinario dell'Azienda USL n. 10, dalla normativa vigente in materia di commercio fisso e su aree pubbliche, di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di fiere e mercati, e tutte le disposizioni applicabili alle predette attività.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche conseguenti alla presente ordinanza dovranno avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo regolamento attuativo, del Regolamento di Polizia Locale, e sono soggette alla tassa di pubblicità e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa giornaliera rifiuti, ai sensi dei relativi Regolamenti comunali.

### **13) Vigilanza e verifiche**

Gli Organi di Polizia competenti sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e gli uffici comunali di procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi.

### **14) Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e della procedura sanzionatoria prevista per le singole fattispecie dalle Leggi dello Stato e fatta salva la configurazione di un diverso e/o più grave illecito, ai trasgressori della presente Ordinanza è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 così come previsto dall'art. 3 del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 14.03.2003.

### **15) Pubblicazione**

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2008, n. 69, e che sia trasmesso, per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto, al Sig. Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine Cittadine, nonché ne venga data notizia a mezzo stampa.

## **16) Ricorsi**

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 20/11/2013

Il Sindaco  
BERTONCELLO Antonio